

Convegno promosso e organizzato da:



ordine degli architetti
pianificatori, paesaggisti
e conservatori della provincia
di monza e della brianza

fondazione



ordine degli architetti
pianificatori, paesaggisti
e conservatori della provincia
di monza e della brianza

Fondazione dell'Ordine degli Architetti P.P. e C. della Provincia di Monza e della Brianza

Via B. Zucchi n. 25 – Monza (MB) - Tel. 039-2307447 / Fax. 039-2326095

e-mail: fondazione.ordine@ordinearchitetti.mb.it



Co.Me.T.A. Group

div. del LABORATORIO DI ACUSTICA APPLICATA DI MARIO NOVO

Via Volta n. 19/21 - 21047 SARONNO (VA)

RECAPITO POSTALE: 20812 LIMBIATE - Via 2 Giugno 13

Tel. 02.99054495 - Fax 02.99482199 - WEBSITE: www.acustica.it - E-mail: acustica@acustica.it

Acustica ed edilizia: aspetti tecnici e legali.


Aggiornamento sulle tecniche di esposizione dei dati nelle
consulenze legali in tema di rumore



MONZA 06.10.2014

Via Lario 15 - Ordine Commercialisti di Monza e Brianza


Caso di rumore da sorgente fissa



Sonorità del sito complessiva


(Traffico + compressore)

Livelli sonori rilevati 1/8 s




Sonorità del sito (senza sorgente)

Livelli sonori rilevati 1/8 s



Rumore della sola sorgente (Compressore)

Livelli sonori rilevati 1/8 s



Valutazione dei risultati in ordine al DPCM 14/11/1997

Criterio pubblicistico (periodo diurno)


Dimostrazione del rispetto del limite differenziale di immissione

$$L_D = L_A - L_R$$

L_A = è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall'insieme del rumore residuo e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti, con l'esclusione degli eventi sonori singolarmente identificabili di natura eccezionale rispetto al valore ambientale della zona.


L_R = è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", che si rileva quando si esclude la specifica sorgente disturbante. Deve essere misurato con le identiche modalità impiegate per la misura del rumore ambientale e non deve contenere eventi sonori atipici.

L_A - Rumore ambientale (traffico stradale + sorgente)



Rumore residuo: traffico stradale


L_R - Rumore residuo
(condizionato dal traffico stradale)



Differenza tra rumore ambientale e rumore residuo


Valore di riferimento diurno = 5 dB (DPCM 14/11/1997)

Livelli sonori rilevati 1/8 s



$$L_A - L_R = 69,5 - 67,4 = 2,1 \text{ dB}$$

Poiché il valore di L_D sperimentale è inferiore al valore di L_D di riferimento la sorgente non costituisce fonte di inquinamento acustico



SIAMO SICURI DI AVER VALUTATO
IL CONTRIBUTO DELLA SINGOLA
SORGENTE **ANCHE** AI FINI POI
DELLA VALUTAZIONE DEL
DISTURBO ??

IL RICORSO ALLA UNI
10855/1999
E' DI GRANDE AIUTO
USIAMOLA

RICORDIAMOCI CHE:

"sul rumore del traffico che non va confuso con il rumore di fondo".


(Cassazione n° 1796 del 19/5/1976 su Foro It. 1976).

QUESTO è richiamo al Tecnico: in ogni momento dell'indagine fonometrica, sia nel momento in cui assume i dati del rumore di fondo, sia quando assume i dati del rumore da attribuire alla sorgente specifica DEVE ESSERE VIGILE ED ATTENTO.

Pertanto aggiungiamo noi:

"sul rumore del traffico che non va confuso con il rumore da attribuire alla sorgente".

L_A - Rumore ambientale (sorgente + traffico stradale (considerato meno possibile))




L_R - Rumore residuo (quando la sorgente tace)



Differenza tra rumore ambientale e rumore residuo


Valore di riferimento diurno = 5 dB (DPCM 14/11/1997)



$$L_A - L_R = 66,0 - 58,5 = 7,5 \text{ dB}$$

$$L_A - L_R = L_D \text{ SU CONTRIBUTO SORGENTE SINGOLA}$$

Sempre lo stesso caso di rumore da sorgente fissa




Valutazione dei risultati in ordine all'art. 844 cc

Criterio civilistico

... Dica il CTU se le immissioni rumorose lamentate superano o meno i limiti della normale tollerabilità valutata, in base al criterio comparativo di incremento di 3 dB sul rumore di fondo, inteso questo quale complesso di suoni di origine varia, continui e caratteristici del luogo, sul quale si innestano di volta in volta i rumori più intensi, espresso dal valore statistico cumulativo LAF,95 (Livello statistico cumulativo, 95%, ponderato A, costante di tempo Fast), rilevato nel periodo di misura in assenza della attività specifica della sorgente.

Sonorità del sito (traffico)


Livelli sonori rilevati 1/8 s




STESSO GRAFICO USATO PRIMA

Rumore della sorgente (Compressore)

Livelli sonori rilevati 1/8 s



Confronto sonorità con e senza sorgente



Sovrapposizione stesse Time history usate per $L_{\text{Ambientale}}$
e L_{Residuo}

Quali i descrittori utili? CON RIFERIMENTO AL CASO CONCRETO

Rumore di fondo? LAF 95
(per definizione)

Rumore della sorgente?
(dall'osservazione del grafico si individua il dato fonometrico
da associare alla sorgente specifica).


LAF 95
(media dei minimi determinati dalla sorgente)

SORGENTE AD EMISSIONE DI RUMORE CONTINUO
A LIVELLO COSTANTE
LAF 95
(è descrittore utile)

Confronto

$$L_{\text{con sorgente}} - L_{\text{fondo}}$$

Confronto tra valori statistici cumulativi
con e senza sorgente in funzione = LAF 95



Poiché il rumore oggetto di causa determina un incremento del rumore di fondo di 11 dB, ovvero maggiore di 3 dB, le immissioni non sono tollerabili.

LE PRIME CONCLUSIONI

Ci si attende che la relazione del CTU contenga il riferimento a:

- Descrizione ed individuazione della specifica sorgente
- Individuazione della disposizione nazionale o locale che regola l'attività della specifica sorgente.

In presenza di tipologia di “specifica sorgente”

- * valutazione della immissione e/o emissione in base ai dettati della disposizione nazionale e locale che regola l'attività di emissione della specifica sorgente
- * valutazione della normale tollerabilità in base al criterio giurisprudenziale – incremento di 3 dB sul rumore di fondo.
- * valutazione della applicabilità del limite assoluto e/o differenziale ove applicabile in base ai dettati della disposizione nazionale e locale che regola l'attività di emissione della specifica sorgente

In assenza di tipologia di “specifica sorgente”

- * valutazione della normale tollerabilità in base al criterio giurisprudenziale – incremento di 3 dB sul rumore di fondo.
- * valutazione della applicabilità del limite assoluto e/o differenziale ove applicabile in base ai dettati della disposizione nazionale e locale che regola l'attività di emissione della sorgente specifica (DPCM 14.11.97)

Per comprendere le decisioni dei Giudici bisogna rifarsi
agli

atti introduttivi delle vertenze.

Non sempre l'atto introduttivo, cioè la domanda
dell'attore o del ricorrente, coglie nel segno.

**Quale è la situazione effettiva
che genera questa conflittualità?**

Gli aspetti sono complessi, e quasi mai si risolvono
con poche scaramucce giudiziali.

E' bene analizzare le procedure da seguire e le
conseguenti azioni che possono avere implicazioni
in ambito civile penale e pubblicistico.

IL PUNTO FERMO

Sarà il Giudice a valutare la congruità applicativa di questo o quel criterio, riportato nell'elaborato del CTU, svolgendo tutti i contemperamenti facoltativi ed obbligatori che restano in capo al proprio ruolo, proprio nell'ottica applicativa dell'art 844 C.C. di cui il Giudice è e resta destinatario.